



3 LUGLIO 2019

Appunti per una riflessione sul diritto
alla vita nella Costituzione italiana
(a partire dall'ord. n. 207/2018 sul "caso Cappato")

di Luca Pirozzi

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"



Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana*

(a partire dall'ord. n. 207/2018 sul “caso Cappato”)

di Luca Pirozzi

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Sommario: 1. Ambiguità del diritto alla vita come diritto costituzionale implicito. 2. Argomenti per l’“esplicitazione” del diritto alla vita: art. 2 Cost., valori, principi e presunte necessità logiche. 3. Le declinazioni del diritto alla vita costituzionalmente tutelate: *diritto a non essere privato da altri della vita* e *diritto a ottenere i mezzi economici necessari per vivere*. 4. Spunti conclusivi: suicidio e art. 23 Cost.

1. Ambiguità del diritto alla vita come diritto costituzionale implicito

L’ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale, nell’affrontare con la spiccata creatività sottolineata già dai primi commenti la questione di legittimità riguardante la punibilità della condotta di aiuto al suicidio *ex* art. 580 c.p.¹, richiama in alcuni passaggi della motivazione il diritto alla vita². Tra questi riferimenti, i più

* Articolo sottoposto a referaggio. Una versione parzialmente modificata del presente scritto è destinata al volume *Il caso Cappato: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, a cura di F.S. Marini e C. Cupelli, Napoli, 2019.

¹ V., tra i molteplici contributi, N. FIANO, *Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al Parlamento per colmarli. Riflessioni a caldo a partire dal modello tedesco*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 25 ottobre 2018; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *questionegiustizia.it*, 19 novembre 2018; U. ADAMO, *La Corte è ‘attendista’ ... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 23 novembre 2018; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta OnLine*, n. 3/2018; C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nell’autodeterminazione alla morte*, in *penalecontemporaneo.it*, 3 dicembre 2018; M. PICCHI, *«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018; D. PARIS, *Dal diritto al rifiuto delle cure al diritto al suicidio assistito (e oltre). Brevi osservazioni all’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Corti supreme e salute*, n. 3/2018, pp. 499 ss.; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Rivista di dirittifondamentali.it*, n. 1/2019; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *federalismi.it*, n. 5/2019; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall’“ordinanza Cappato”*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2019; E. FURNO, *Il “caso Cappato”: le aporie del diritto a morire nell’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019.

² Il diritto alla vita e le connesse problematiche del fine-vita e del suicidio si pongono, com’è evidente, al crocevia delle riflessioni filosofiche, etiche e giuridiche; gli scritti sul tema, antichi e recenti, sono in numero elevatissimo e non è possibile indicarli in maniera esaustiva in questa sede; per la dottrina costituzionalistica si v. almeno, anche per ricavarne pertinenti orientamenti bibliografici, I. NICOTRA GUERRERA, *“Vita” e sistema dei valori nella Costituzione*, Milano, 1997; G. GEMMA, *Vita (diritto alla)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, pp. 670 ss.; C. TRIPODINA, *Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia*, Napoli, 2004, part. pp. 117 ss.; P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma*, Milano, 2007; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il*

significativi sembrano in particolare due: quello in cui la Corte considera il diritto alla vita «riconosciuto implicitamente – come “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 CEDU»³ e quello ove si rileva che «l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio – rinvenibile anche in numerosi altri ordinamenti contemporanei – è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio»⁴.

I termini nei quali la Corte si riferisce al diritto alla vita sembrano collocarsi in linea di continuità con precedenti pronunce, in particolare le due specificamente ricordate nei passaggi appena citati. Questo orientamento si inserisce nell’ampio filone interpretativo che ritiene di poter sopperire all’assenza nella Carta di una espressa disciplina del diritto alla vita riconducendolo all’art. 2 Cost., oppure considerandolo “immanente” nel sistema di protezione dei diritti, ovvero traendolo da valori e principi costituzionali. Ciò che accomuna tali letture, pur nella (a volte radicale) diversità di angolazioni e di impostazioni, è quindi l’opinione che sia in ogni caso desumibile una decisione costituzionale riguardante il diritto alla vita in una sua dimensione estesa, più ampia dei singoli aspetti di esso che vengono presi in considerazione in specifiche disposizioni.

Tali approcci, benché godano in dottrina del sostegno di voci autorevoli, danno tuttavia luogo a più di qualche perplessità, che attengono sia alle tecniche argomentative che ne sono alla base, sia alla connessa questione degli insoddisfacenti esiti ermeneutici che ne derivano. Da quest’ultimo punto di vista, infatti, ricavare per tali vie il rilievo costituzionale del diritto alla vita non sempre conduce a delineare con precisione e determinatezza anche gli elementi identificativi di esso. Ne restano in particolare spesso ambigui la natura (diritto di libertà? diritto-dovere?), l’ambito materiale (vita in senso meramente biologico? vita “dignitosa”?), il contenuto (è inclusa, ed eventualmente con quale estensione, la facoltà di privarsi della vita?), i limiti (diritto non limitabile in senso assoluto? limitabile a certe condizioni?) ecc⁵.

testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona, Milano, 2008, part. pp. 114 ss.; A. D’ALOIA, *Eutanasia (dir. cost.)*, in *Dir. disc. pubbl.*, agg. V, Torino, 2012, pp. 300 ss.; U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Milano, 2018; nonché i contributi raccolti in A. D’ALOIA (a cura di), *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012.

³ 5 *cons. dir.*

⁴ 6 *cons. dir.*

⁵ E perfino la titolarità, ritenendosi da parte di alcuni che al concepito non possa considerarsi attribuito il diritto in questione (in questo senso cfr., ad es., A. PIZZORUSSO, *Delle persone fisiche. Artt. 1-4*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1988, pp. 117 s.) e da parte di altri che la titolarità vada invece riconosciuta anche al nascituro (cfr., ad es., I. NICOTRA GUERRERA, “Vita” e sistema dei valori nella Costituzione, cit., pp. 122 ss.).

In questo senso, ad esempio, la citata osservazione contenuta nell'ord. n. 207/2018, secondo cui «il diritto alla vita è il presupposto per l'esercizio di tutti gli altri», non fornisce di per sé sufficienti indicazioni sul complesso degli indispensabili elementi identificativi appena menzionati. Ed infatti, pur rilevando all'inizio che la punibilità dell'aiuto al suicidio è «funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili», la Corte conclude poi che l'aiuto al suicidio prestato a persone che si trovino in un determinato stato non debba essere, al ricorrere di certe condizioni, sanzionato penalmente. Dall'argomentare dell'ordinanza non è dato comprendere quale sia dunque il regime di questo diritto e che ruolo esso giochi in tali circostanze: esistono situazioni in cui se ne perde la titolarità, sicché si può essere agevolati nell'intento suicidario senza che ciò risulti penalmente rilevante? Si tratta di forme consentite di limitazione del diritto? Oppure è esso stesso ad includere, a quelle particolari condizioni, la facoltà di darsi la morte o la pretesa ad essere aiutati da altri a conseguire questo obiettivo?⁶

La sussistenza di tali interrogativi comprova, allora, che la mera affermazione dell'esistenza del diritto è inidonea a circoscrivere per il titolare una posizione giuridica sostanziale dai contorni netti. In ciò può forse essere trovata la ragione per cui, in alcune prospettive, la tutela della vita assuma un carattere evocativo che travalica la stessa struttura del diritto soggettivo: si tratta di letture che evidenziano, ad esempio, come l'intera Costituzione rappresenti un "inno alla vita"⁷, come la vita si ponga quale "bene extrasoggettivo e pertanto in sé protetto"⁸ e così via.

Ad essere in questione, dunque, non è tanto la natura costituzionalmente implicita del diritto alla vita. Paradossalmente, anche nel caso in cui esso venisse menzionato in modo espresso nel testo della Carta, se tale menzione non fosse accompagnata da indicazioni sugli elementi di fondo necessari al suo inquadramento (natura, strumenti di protezione, modalità di limitazione ecc.), permarrrebbero comunque incertezza ed ambiguità in ordine al regime giuridico di un diritto che fosse soltanto nominato e non sostanziato⁹.

⁶ Al riguardo, la Corte si limita ad affermare, con un periodare tutto al negativo, che se «il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale» (8 *cons. dir.*).

⁷ L'espressione è di A. RUGGERI, *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, in ID., *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. XX. Studi dell'anno 2016*, Torino, 2017, p. 153; nonché già ID., *Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2009, p. 10, nt. 25.

⁸ Così I. NICOTRA GUERRERA, *"Vita" e sistema dei valori nella Costituzione*, cit., p. 119.

⁹ V., sul punto, le considerazioni di R. BALDUZZI, *Diritto alla vita e diritto alla salute: convergenze parallele?*, in *Coscienza*, 4, 2011, pp. 18 s., il quale, valutando favorevolmente la scelta del Costituente di non prevedere espressamente il

A ciò si aggiunga che anche nei casi in cui sul piano dottrinale (e giurisprudenziale) l'extrapolazione del diritto alla vita dalle clausole generali e dai principi costituzionali (quando non dai valori) si accompagni ad una sua più stringente identificazione, resta comunque da constatare che seguendo lo stesso metodo deduttivo può pervenirsi (e di fatto si perviene) ad approdi antitetici circa la sua natura. È evidente che esiti tanto inconciliabili siano conseguenti alle differenti opzioni assiologiche di fondo da cui ciascuno muova: opzioni, bisogna notare, tutte parimenti argomentabili e sviluppate con la più rigorosa "lealtà scientifica" e che, nondimeno, conducono a soluzioni difficilmente compatibili.

Ciò del resto non deve stupire: nel tentativo di ricostruire la fisionomia di un diritto muovendo da riferimenti costituzionali di amplissima portata (protezione della vita, libertà di autodeterminazione, dignità umana, diritti inviolabili dell'uomo ecc.) e dalla loro interazione, l'interprete è inevitabilmente indotto, più o meno consapevolmente, a dare maggiore spazio alla propria soggettiva impostazione anche "valoriale" e tende conseguentemente ad assegnare, in coerenza con essa, un "peso" non uniforme agli elementi in gioco.

Con riguardo al diritto alla vita questo dato si presenta con evidenza estrema: come meglio si dirà nelle pagine che seguono, la sua conformazione assume caratteri opposti in ordine ad aspetti essenziali (basti citare quello, affrontato nell'ord. n. 207/2018, relativo alla facoltà del soggetto di darsi la morte, eventualmente con l'aiuto di altri) a seconda che si ponga, ad esempio, l'accento sull'interesse del sistema alla protezione della vita o sul contrapposto interesse, pure ricavato dalla Costituzione, alla protezione dell'autodeterminazione della persona¹⁰.

diritto alla vita, osserva: «basti pensare alle conseguenze di una tutela espressa del diritto alla vita (pure presente in alcune costituzioni contemporanee) non accompagnata da precisazioni: essa si presterebbe ad essere interpretata, tra l'altro, come fondamento di due possibili situazioni giuridiche soggettive, da un lato il diritto a nascere, dall'altro quello a non nascere». Per l'A., tuttavia, la mancata «formalizzazione espressa» del diritto alla vita comporterebbe una sua «maggior tutela»; quest'ultimo rilievo non appare persuasivo: le ambiguità certamente derivanti da una previsione del diritto senza precisazioni, infatti, lungi dall'attenuarsi, sono semmai destinate ad aumentare se a non essere previsto è il diritto stesso.

¹⁰ Emblematico è proprio il raffronto sul punto tra l'ordinanza di rimessione adottata dalla Corte di assise di Milano il 14 febbraio 2018 e l'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale che su di essa si pronuncia: pur ritenendosi in entrambe le ordinanze che quello alla vita sia il presupposto di ogni ulteriore diritto, la Corte lo riconduce all'art. 2 Cost., oltre che all'art. 13 Cost. e all'art. 2 CEDU e ne desume «la libertà dell'individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la morte», mentre per la Corte costituzionale «dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» (5 *cons. dir.*).

2. Argomenti per l’“esplicitazione” del diritto alla vita: art. 2 Cost., valori, principi e presunte necessità logiche

La rilevata ambiguità della dimensione costituzionale del diritto alla vita, al pari della radicale divaricazione di risultati nella sua identificazione, si presenta in realtà come una conseguenza pressoché inevitabile dei metodi interpretativi che vengono diffusamente seguiti nel confrontarsi con il tema.

Si tratta di metodi, come accennato, che enucleano il diritto facendo leva anzitutto su principi e clausole generali presenti nella Costituzione (il principio personalista *in primis*), oltre che sull’art. 2, inteso come disposizione idonea a fornire tutela costituzionale anche a diritti che non siano destinatari di una protezione in termini espressi da parte della Carta. Si riscontrano, inoltre, delle letture il cui sfondo teorico di massima è rappresentato dal ragionamento per “valori”; in quest’ottica, le previsioni costituzionali (a partire da quelle sui diritti) possono indirizzare l’interprete ad assumere come punto di riferimento non soltanto lo specifico dato normativo che emerge dal testo, ma anche il più ampio “valore” che ne è alla base. Sarebbe di conseguenza quest’ultimo ad assumere il ruolo di matrice esegetica e di fattore propulsivo attraverso cui procedere ad una ricostruzione, evolutiva ed integrativa, del sistema dei diritti costituzionali¹¹.

Tuttavia, questo genere di impostazioni, benché tuttora condivise da una parte non marginale della dottrina, prestano il fianco ad una serie di rilievi critici. Poco persuasiva è, prima di tutto, la configurabilità dell’art. 2 Cost. come “fattispecie aperta” *tout court*, attraverso la quale esigenze progressivamente emergenti dalla coscienza sociale e dalla costituzione materiale potrebbero essere considerate “costituzionalizzate” quali diritti ulteriori rispetto a quelli enumerati nel testo, senza necessità di una revisione di quest’ultimo¹². In senso contrario è stato infatti osservato, tra l’altro, che una simile interpretazione della disposizione aprirebbe il sistema delle garanzie costituzionali ad integrazioni arbitrarie, opinabili e di dubbia oggettività¹³. Inoltre, gli ulteriori diritti così introdotti mancherebbero di

¹¹ Per una chiara formulazione del ruolo che l’art. 2 Cost. assume nella prospettiva di un’interpretazione per valori, v. ad es. F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino, 1995, p. 4, per il quale si può «rinvenire nell’art. 2 una clausola interpretativa generale, valevole cioè per tutte le specifiche disposizioni sui diritti, che rende questi ultimi dotati di una straordinaria capacità espansiva, conformemente al principio di eccedenza di contenuto assiologico o della inesauribilità dei valori».

¹² Per questa tesi, nella sua formulazione più generale, v., per tutti, A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975, pp. 50 ss., nonché già C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1991, pp. 1037 s. Con specifico riguardo all’art. 2 inclusivo anche del diritto alla vita, v. ad es. Corte cost., sent. n. 35/1997, nella quale si fa riferimento alla «concezione, insita nella Costituzione italiana, in particolare nell’art. 2, secondo la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili», nonché, in dottrina, F. CUOCOLO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 1988, p. 626.

¹³ Per argomenti critici avverso una lettura dell’art. 2 di questo tipo v., tra gli altri, P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, p. 172 (le cui riflessioni vengono spesso erroneamente indicate invece tra quelle a supporto della tesi della “fattispecie aperta”); P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1991, p. 584; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale. Parte II*, Milano, 1993, p. 58;

coordinate certe anche con riguardo ai rispettivi limiti, finendo così per risultare paradossalmente più garantiti dei diritti enumerati, la cui limitazione è invece puntualmente definita dalla Costituzione.

Non persuade maggiormente, però, nemmeno l'indirizzo interpretativo che, "correggendo" la tesi dell'art. 2 Cost. come "fattispecie aperta", ritiene debbano considerarsi comunque tra i diritti di tenore costituzionale anche quelli che, seppure non esplicitamente contemplati nel testo della Carta, sarebbero comunque espressione e sviluppo di "valori" da esso desumibili, ai quali dunque dovrebbero essere ricondotti¹⁴. Il richiamo ai valori, in realtà, nonostante si proponga di ancorare l'interpretazione a parametri – almeno nominalmente – "oggettivi", risulta insoddisfacente proprio sul terreno della relatività e opinabilità delle conseguenze normative (e dunque dei "diritti") che se ne possono desumere. Il valore infatti, per definizione, travalica la struttura prescrittiva da cui è tratto. Sicché, considerare un valore costituzionale, in quanto tale, idoneo a creare (o a "disvelare", se si preferisce) ulteriori diritti alimenta anzitutto il pericolo di una rottura dell'equilibrio raggiunto dal Costituente nel configurare il sistema delle attribuzioni soggettive: tale equilibrio poggia sull'assunto che la compresenza dei diversi valori non rileva in sé ma soltanto in relazione al modo in cui essi sono stati "calati" in specifiche previsioni normative.

Ma soprattutto, nel compiere questa operazione, l'interprete ben difficilmente potrà evitare di dare spazio alla propria soggettività nel "bilanciare" o nell'assegnare un ruolo prevalente ad un certo valore rispetto ad altri che, sebbene divergenti o contrapposti ad esso, pure possano essere considerati alla base di alcune statuizioni costituzionali. Allo stesso modo, il soggettivismo interpretativo entra in gioco quando si voglia estrapolare da strutture assiologiche di tanto ampia e generica portata (quali i valori sono), un certo diritto anziché altri in antitesi, che pure ne potrebbero essere tratti¹⁵. Considerazioni critiche non molto diverse

A. PACE, *Diritti "fondamentali" al di là della Costituzione?*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 4; F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999, pp. 162 s.; S. MANGIAMELI, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dottrina europea della tutela dei diritti fondamentali*, in *Consulta OnLine*, 2006; nonché, se si vuole, L. PIROZZI, *Aspetti costituzionalistici dei "nuovi diritti"*, Roma, 2007, pp. 21 ss.

¹⁴ In quest'ottica, l'art. 2 Cost. è stato definito come una «"clausola aperta" ma assiologicamente delimitata»: così A. SPADARO, *Il problema del "fondamento" dei diritti "fondamentali"*, in *Dir. soc.*, 1991, p. 468. Il ruolo primario dei valori nella interpretazione dei diritti costituzionali è in Italia sostenuto, con diversità di sfumature, tra gli altri da L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 1985; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1991, pp. 639 ss.; F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, cit., pp. 1 ss.; A. RUGGERI, *Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale*, in *Dir. soc.*, 2000, pp. 567 ss. Sull'influenza esercitata in particolare dalla "filosofia dei valori" di Nicolai HARTMANN – sviluppata soprattutto in *Ethik*, Berlin, 1926 (trad. it. *Etica*, Napoli, 3 voll., 1969-1972) – su alcune teorie dell'interpretazione dei diritti costituzionali alla luce dei valori, v. ad es. A. BALDASSARRE, *Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2007; F. MODUGNO, *Divagazioni su "principi" e "valori". Dai principi ai valori o viceversa?*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, III, Milano, 2015, pp. 2048 ss.

¹⁵ Come è stato esattamente osservato, «il modello della Costituzione "per valori" [...] allenta eccessivamente il vincolo che per l'interprete può derivare dal testo della Costituzione, e si compromette con entità (i valori, per l'appunto) che non sono facili né da definire né da individuare; e di conseguenza apre le porte a stili di argomentazione e di interpretazione costituzionale opachi, e potenzialmente inappropriati per l'interpretazione dei diritti fondamentali»: così G. PINO, *Costituzione «per regole», Costituzione «per principi», Costituzione «per valori»*, in P.

vanno espresse anche nel caso in cui si voglia estrarre diritti ulteriori dai principi di più ampio raggio dell'ordinamento costituzionale, quali ad esempio i principi personalista, liberale e democratico; il profilo in esame, infatti, non riguarda una questione nominalistica, ma l'adeguatezza del riferimento (valore o principio che sia) a generare posizioni giuridiche dotate di una dimensione sufficientemente oggettiva e non basate sulle predilezioni dell'interprete. Rispetto all'insieme di questo genere di percorsi ricostruttivi dei diritti costituzionali, dunque, appare ancora appropriata la segnalazione di un evidente pericolo di «*interpretatorischen Dezisionismus*»¹⁶, con conseguente vanificazione della possibilità di rinvenire nella Costituzione un denominatore normativo comune.

Sulla scorta di quanto appena osservato, può ben comprendersi perché, se per alcuni il valore della protezione costituzionale della vita esclude che la persona possa lecitamente decidere della propria morte¹⁷, per altri il valore costituzionale dell'autodeterminazione implica anche tale decisione¹⁸; se per alcuni il principio personalista ed il valore della dignità umana si oppongono alla configurabilità di un diritto a morire¹⁹, per altri il diritto al suicidio può invece essere desunto, a certe condizioni, dallo stesso

PERLINGIERI - S. GIOVA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, Napoli, 2018, p. 35; per ulteriori e condivisibili rilievi in critica all'argomentare per valori, v. almeno V. ANGIOLINI, *Costituzione tollerante, Costituzione totale ed interpretazione della disciplina della libertà*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Torino, 1994, pp. 24 ss.; F. PIZZETTI, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Dir. eccl.*, 1995, pp. 66 ss.; A. D'ATENA, *In tema di principi e valori costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1997, pp. 3065 ss. (nonché ora, con arricchimenti e sviluppi, ID., *I principi ed i valori costituzionali*, in ID., *Lezioni di diritto costituzionale*, IV ed., Torino, 2018, pp. 19 ss.); A. PACE, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 2001, pp. 56 s.; F.S. MARINI, *I diritti fondamentali della CEDU e della Carta dell'Unione europea come diritti pubblici soggettivi*, in A. D'ATENA - P. GROSSI (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali*, Milano, 2004, pp. 67 s. Come è noto, tra i più decisi contraddittori della interpretazione per valori si colloca anche C. SCHMITT, *Die Tyrannei der Werte*, in AA.VV., *Säkularisation und Utopie. Ebracher Studien. Ernst Forsthoff zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 1967, pp. 37 ss. (trad. it *La tirannia dei valori*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1970, pp. 1 ss.); per una critica ai rilievi schmittiani, v. G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo*, Bari, 2009, pp. 25 ss.

¹⁶ L'espressione è stata coniata com'è noto, da E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 24, 1974, p. 1534, poi in ID., *Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staats- und zum Verfassungsrecht*, Frankfurt a. M., 1976, pp. 221 ss.

¹⁷ V., ad es., G.P. CALABRÒ, *Valori supremi e legalità costituzionale. Diritti della persona e democrazia pluralistica*, Torino, 1999, p. 158; A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in *Consulta OnLine*, n. 1/2019.

¹⁸ V., ad es., S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, Milano, 2009, *passim*; F. RESCIGNO, *Brevi riflessioni laiche a margine del caso Cappato*, in A. MORRONE (a cura di), *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, ottobre 2018, pp. 47 ss.; G. MANIACI, *Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all'eutanasia e al suicidio assistito*, in *Rivista AIC*, n. 1/2019, pp. 24 ss.

¹⁹ Cfr. in questo senso, ad es., L. EUSEBI, *Tra indisponibilità della vita e miti di radicale disponibilità della medicina: il nodo dell'eutanasia*, in C. VIAFORA (a cura di), *Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull'eutanasia*, Padova, 1996, pp. 241 ss.; I. NICOTRA, *Vita (diritto alla)*, in S. CASSESE (dir.), *Dizionario di diritto pubblico*, VI, 2006, pp. 6194 ss.; A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2015, pp. 97 ss.

principio personalista²⁰ o dalla concezione liberaldemocratica dei diritti²¹; e si potrebbe continuare. Si tratta, insomma, di uno di quei casi nei quali «il politeismo dei valori di cui parlava Max Weber popola un Olimpo senza gerarchie»²², da cui è arduo far discendere una scelta normativa di rilievo costituzionale sufficientemente definita.

È tra i dati più rilevanti che tali ricostruzioni, pur quando giungano a conclusioni opposte, nella maggior parte dei casi appaiono, allo stesso tempo, tutte consequenziali rispetto alle premesse da cui partono, esposte senza incongruenze, lineari nel loro sviluppo²³. Ma gli argomenti così proposti finiscono con l'elidersi a vicenda e dal loro insieme non emergono oggettive acquisizioni cognitive (sul piano normativo)²⁴; la conformazione e l'estensione del diritto che queste tesi prospettano, dipendono integralmente dalle loro opzioni “valoriali” di fondo. Detto altrimenti, ognuna di queste letture può essere condivisa soltanto se si condivide la preferenza, da cui ciascuna è animata, per questo o quel valore o principio costituzionali in luogo di valori o principi costituzionali contrapposti²⁵.

²⁰ V. in questo senso, tra gli altri, P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 59; M. D'AMICO, *Sulla (il)legittimità costituzionale della norma penale che incrimina l'istigazione al suicidio: alcune considerazioni critiche a margine del caso Cappato*, in *Giurisprudenza Penale*, n. 11/2017, p. 13; R.E. OMODEI, *L'istigazione e l'aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 10/2017, p. 152. Sulle diverse concezioni della “persona” e sul “disaccordo interpretativo profondo” che ne deriva, v. le riflessioni di V. VILLA, *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, 2017, pp. 67 ss.; in tema di ambiguità connesse alle nozioni normative di “persona” e “dignità”, v. altresì le considerazioni di A. BARBERA, “Nuovi diritti”: *attenzione ai confini*, in L. CALIFANO (a cura di), *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, pp. 19 ss.

²¹ Cfr. G. GEMMA, *Libertà costituzionale di porre fine alla propria vita e resistenza al suo riconoscimento*, in *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña*, 2009, pp. 283 ss.; ma lucidamente l'A. osserva altresì (p. 296): «La prescrizione deducibile da una norma-principio è più controvertibile, proprio perché la genericità di un imperativo ne consente più facilmente l'attribuzione di più, divergenti, significati. La controvertibilità risulta ulteriormente favorita dall'assenza di formule espresse, assenza a causa della quale le prescrizioni derivano da un processo argomentativo più complesso e sofisticato».

²² Per riprendere un'icastica espressione di A. D'ATENA, *I principi ed i valori costituzionali*, cit., p. 38.

²³ Questa *impasse* interpretativa è del resto destinata a riproporsi ogni volta che si voglia ricavare, ragionando esclusivamente sulla base di valori e principi, un diritto non previsto dalla Costituzione, soprattutto con riguardo a tematiche c.d. “eticamente sensibili”; cfr., con riguardo all'eutanasia, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, cit., pp. 130 s.: «la Costituzione [...] non dà una risposta univoca alla questione della configurabilità di un diritto all'eutanasia attiva o all'aiuto al suicidio: i “diritti inviolabili dell'uomo” e il “rispetto della persona umana” da essa richiamati sono, infatti, suscettibili di letture diverse, che possono condurre a bilanciamenti opposti ma parimenti sostenibili – a seconda della sensibilità, della cultura e degli intenti dell'interprete – della coppia di beni vita/libertà».

²⁴ Se non, forse, la protezione giuridica della pretesa a non essere privati della vita contro la propria volontà; tuttavia, come si dirà nel seguito (*infra*, §3), tale diritto può essere autonomamente desunto da specifiche previsioni costituzionali, senza la necessità di ricorrere ad un approccio interpretativo per valori.

²⁵ Come rilevato con nitidezza da R. ROMBOLI, *La «relatività» dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 579, «l'indicazione dei differenti valori, tutti rigorosamente rinvenuti nel testo costituzionale o comunque ritenuti sicuramente tutelati dalla Costituzione, dà l'impressione che l'interprete, prima scelga la soluzione cui vuol giungere in ordine ad uno specifico problema, e solo successivamente vada a cercare il principio costituzionale meglio confacente a quanto intende sostenere».

A ben vedere, pure nel caso in cui si prenda in considerazione soltanto il valore “vita”, le conseguenze sono sostanzialmente analoghe. È stato infatti esattamente rilevato (in relazione allo specifico tema dell'eutanasia) che, «per quanto possa sembrare paradossale o improprio, anche chi sostiene le ragioni di una maggiore apertura nel riconoscimento giuridico dell'eutanasia, ovvero chi rivendica la possibilità di controllare le fasi finali della propria esistenza, lo fa invocando il valore della vita, il suo modo di intendere la vita, di dare e mantenere un orizzonte di “senso” e di qualità della vita medesima, in definitiva rimanendo dentro la sfera giuridica e morale di questo “bene”»; dunque «l'argomento del valore costituzionale della vita ha un impatto solo parziale sul tema»²⁶.

Considerata alla luce della pluralità di risultati cui conducono i metodi interpretativi esaminati, l'espressione “diritto alla vita” (come formula riassuntiva e onnicomprensiva di un presunto diritto costituzionale) non assume alcuna connotazione certa quanto a natura e regime giuridico e finisce, quindi, per risultare sprovvista di un reale significato normativo²⁷.

Né un apprezzabile risvolto deontologico sembra derivare dalla considerazione, pure diffusa, secondo cui il diritto alla vita rappresenterebbe il presupposto per il godimento dell'insieme degli altri diritti attribuiti dall'ordinamento²⁸. Come accennato, anche nel caso in cui tale asserito rapporto di implicazione logica sussistesse, il diritto alla vita così desunto non apparirebbe, di per sé, contraddistinto dagli imprescindibili elementi identificativi riguardanti la sua veste giuridica. Ravvisare tale implicazione, inoltre, conduce ad una confusione tra il piano naturalistico e quello propriamente normativo. Essere in vita è certamente una condizione materiale per godere dei diritti attribuiti dall'ordinamento, ma dalla titolarità di questi ultimi non sembra plausibile ricavare in modo automatico conseguenze significative e

²⁶ Così A. D'ALOIA, *Eutanasia (dir. cost.)*, cit., p. 306.

²⁷ La mancanza di certezza cui ci si riferisce deve essere constatata non soltanto se si assume come parametro la tradizionale nozione giuspositivistica di certezza del diritto, ma anche qualora la si consideri alla stregua della c.d. concezione argomentativa. «Secondo l'approccio argomentativo, ai fini della certezza non è necessario dimostrare che esiste un'unica soluzione corretta per ogni caso. La certezza presuppone semplicemente l'esistenza e la reperibilità di risultati argomentativamente possibili. [...] Ai fini della certezza del diritto è necessario che le decisioni siano (ben) argomentate, razionalmente motivate, non lasciate solamente all'arbitrio dell'interprete. Allo stesso tempo, la sfera di discrezionalità decisionale deve essere per quanto possibile ridotta attraverso il riferimento a parametri razionali»: così, ad es., S. BERTEA, *Certezza del diritto e ragionevolezza della decisione nella teoria dell'argomentazione giuridica contemporanea*, in M. LA TORRE - A. SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, p. 164; è tuttavia evidente che, con riguardo alle esaminate ricostruzioni del regime giuridico del diritto alla vita, l'arbitrio dell'interprete e la conseguente piena “discrezionalità decisionale” derivano proprio dalla libera scelta, da cui ciascuna ricostruzione parte, circa il valore o il principio da considerare prevalente rispetto agli altri.

²⁸ Cfr., da ultimo, la stessa ord. n. 207/2018, che, come ricordato, qualifica il diritto alla vita quale «presupposto per l'esercizio di tutti gli altri»; in dottrina v., per tutti, F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, cit., p. 16: «La vita [...] è una *precondizione necessaria* di qualsiasi diritto, indipendentemente dagli espliciti richiami ad essa contenuti nelle Costituzioni positive [...]. Il diritto alla vita è sicuramente dunque un diritto implicito nella nostra Costituzione» (corsivi dell'A.), e L. VIOLINI, *Bioetica e laicità*, in A. PACE (a cura di), *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, 2008, p. 226.

definite per quel che attiene al modo in cui lo stesso ordinamento tratti la vita, intesa come possibile bene giuridico. A ritenere diversamente, infatti, dovrebbe concludersi che ogni ordinamento, per il solo fatto di prevedere diritti (non importa quali e quanti), implicitamente tuteli anche un diritto alla vita dalle caratteristiche inevitabilmente fisse e comuni a tutti gli altri ordinamenti, almeno negli aspetti essenziali. Una simile conseguenza, tuttavia, non trova conferma nell'esame della realtà dei diversi sistemi, che possono riconoscere diritti e allo stesso tempo possono assumere atteggiamenti profondamente differenti in ordine allo statuto giuridico della vita umana (ad esempio, sotto il profilo della pena di morte, del suicidio, dell'eutanasia ecc.).

3. Le declinazioni del diritto alla vita costituzionalmente tutelate: *diritto a non essere privato da altri della vita e diritto a ottenere i mezzi economici necessari per vivere*

Per quanto detto, le tesi che ricavano in via immediata il diritto alla vita (e le sue caratteristiche) da valori e principi costituzionali non appaiono convincenti. È preferibile allora seguire un'altra strada nell'interrogarsi sulle garanzie e sul regime giuridico che la Costituzione stabilisce relativamente all'esistenza e alla conservazione in vita della persona (indipendentemente dal complesso di facoltà, poteri, obblighi che derivano dal dato materiale rappresentato dall'essere una persona in vita).

L'indagine deve essere condotta esaminando le specifiche previsioni costituzionali che pongono diritti e fissano divieti, allo scopo di verificare se, e in che forma, da esse possano trarsi prescrizioni determinate riguardanti il bene giuridico "vita", nel senso cui si è appena fatto cenno. L'analisi così svolta consente di decrittare l'equivoca ed enigmatica formula di "diritto alla vita" e di rinvenire nel testo costituzionale due distinti diritti, la cui configurazione presenta lineamenti precisi e non equivoci: essi consistono nel *diritto a non essere privato da altri della vita* e nel *diritto ad ottenere i mezzi economici necessari per vivere*.

Il diritto a non essere privato da altri della vita rappresenta il sicuro risvolto di quanto stabilito all'art. 27, comma 4, Cost., che nella formulazione vigente pone un divieto assoluto di ricorrere alla pena di morte²⁹. Sembra evidente, infatti, che se privare qualcuno della vita non è consentito al pubblico potere,

²⁹ La dottrina che si è confrontata con il diritto alla vita nel significato preso in esame richiama frequentemente la prescrizione dell'art. 27, comma 4, Cost.; tuttavia, essa è spesso invocata con valore confermativo di un diritto la cui configurabilità sarebbe ottenibile anche altrimenti; per uno sguardo panoramico sul punto, v. G. GEMMA, *Vita (diritto alla)*, cit., pp. 680 ss. Nella giurisprudenza costituzionale, sembra riconnettere il "diritto alla vita" (nel significato di diritto a non essere privato da altri della vita) al "solo" art. 27, comma 4, Cost., la sent. n. 54/1979. Va peraltro aggiunto che la deducibilità dalla disposizione in esame del diritto a non essere privato da altri della vita andava ravvisata anche nella vigenza della precedente formulazione (anteriore alla revisione operata dalla l. cost. n. 1/2007), la quale stabiliva «non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra»: la tassativa delimitazione soltanto a tali ipotesi della possibilità di comminare la pena capitale, determinava in ogni caso la piena garanzia del diritto a non essere privati della vita sia nei confronti dei soggetti privati, senza eccezioni, sia nei confronti di ogni azione dei poteri pubblici che non fosse riconducibile alla fattispecie derogatoria.

nell'esercizio della più invasiva delle sue potestà – quella punitiva – allora non può essere consentito neppure ad alcun privato³⁰. Il divieto costituzionale così posto non pare però estendersi fino ad abbracciare qualunque ipotesi in cui il comportamento di un soggetto determini la morte di un altro soggetto. A ben vedere, il riferimento alla “pena”, anche ove la si intenda in senso atecnico, rimanda a tutte quelle situazioni nelle quali la persona *subisca*, in qualunque forma, il comportamento altrui, mentre sembra non includere i casi in cui la morte si atteggi a evento che corrisponda puntualmente alla volontà della persona stessa.

Dunque, l'art. 27, comma 4, Cost., interpretato estensivamente come norma che impedisce a chiunque di infliggere la morte ad una persona contro la sua volontà, appare sufficiente a fondare correlativamente il diritto di quest'ultima a non essere privato da altri della vita³¹. Meno utili si mostrano, invece, ulteriori disposizioni costituzionali che talvolta vengono prese in considerazione allo stesso fine³². In particolare, non sembra determinante il ruolo svolto dal diritto alla salute, *ex art. 32 Cost.* Nonostante possano ben configurarsi, sotto il profilo prestazionale, interventi finalizzati alla tutela della salute che determinano (anche) la conservazione in vita, i due beni giuridici rimangono distinti ed autonomi e la lesione dell'uno non determina necessariamente la lesione dell'altro. Non solo, infatti, si danno comportamenti che menomano la salute altrui senza con ciò incidere sull'altrui diritto a non essere privato della vita, ma possono verificarsi anche ipotesi inverse: ipotesi nelle quali, cioè, la violazione del diritto a non essere privato della vita non si accompagna ad una violazione del diritto alla salute. Ciò è confermato, del resto, da quella giurisprudenza che ha opportunamente chiarito come «nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo», aggiungendo che «la morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”»³³.

³⁰ Dal divieto costituzionale discende la necessità, in via generale, che il legislatore sanzioni penalmente i comportamenti cagionanti la morte di un essere umano; così come la stessa norma costituzionale, deve ritenersi, impone che la scriminante della legittima difesa in caso di omicidio possa operare soltanto se l'uccisore abbia determinato la morte altrui per difendere la vita e non altri beni giuridici pure protetti dall'ordinamento.

³¹ Tale diritto è disciplinato in termini solo parzialmente analoghi nell'art. 2, comma 1, CEDU, il quale non vieta la pena di morte; com'è noto, infatti, secondo la disposizione convenzionale «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena».

³² Per una ricognizione al riguardo, v. ad es. P. CARETTI - G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, 2017, pp. 194 ss., che, nel considerare congiuntamente il «diritto alla vita e all'integrità psicofisica», richiamano, oltre all'art. 27, comma 4, gli artt. 27, comma 3; 32, comma 1; 13, comma 4, Cost.

³³ Così, tra le molte, Cass., sez. un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350; questa giurisprudenza è però meno convincente quando, muovendo dall'esatta premessa della distinzione tra danno derivante dalla menomazione della salute (c.d. danno biologico) e danno determinato dalla perdita della vita (c.d. danno tanatologico), non assicura a quest'ultimo una adeguata copertura risarcitoria trasmissibile *iure hereditatis*, finendo in tal modo per svilire il diritto a non essere

Per quanto poi concerne quello che si è chiamato diritto ad ottenere i mezzi economici necessari per vivere, esso trova fondamento in una pluralità di norme costituzionali, in corrispondenza a distinte situazioni di fatto in cui la persona venga a trovarsi³⁴. Anzitutto, l'art. 38 Cost., ai commi 1 e 2, prende in considerazione sia il «il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», sia il lavoratore che versi in uno stato di «infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»: il primo ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, il secondo ha diritto a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Per quel che concerne, invece, i lavoratori “in attività”, l'art. 36, comma 1, Cost. assegna ad essi il diritto ad una retribuzione che, oltre ad essere proporzionata al lavoro prestato, deve essere sufficiente ad assicurare a loro ed alle rispettive famiglie «un'esistenza libera e dignitosa». Con riguardo ai figli, infine, rileva l'art. 30 Cost., che impone in prima battuta ai genitori il dovere (oltre che assegnargli il diritto) di provvedere anche al loro mantenimento, almeno fin tanto che non siano in condizione di rendersi autonomi sotto questo aspetto.

Dalla combinazione delle richiamate garanzie, pur nelle peculiarità che contraddistinguono ciascuna di esse, può dunque evincersi un complessivo diritto di ciascuno a ricevere (quanto meno) i mezzi economici indispensabili per mantenersi in vita, la cui natura è evidentemente quella di un diritto sociale³⁵; in quanto tale, esso rappresenta una modalità attraverso cui la stessa Costituzione dà corpo al principio di “eguaglianza sostanziale” fissato dall'art. 3, comma 2³⁶. Restano tuttavia fuori dalla titolarità di esso i

privato da altri della vita rispetto al diritto alla salute, la cui lesione è invece ritenuta pienamente risarcibile; nel senso criticato v. anche Corte cost., sent. n. 372/1994.

³⁴ Per utili indicazioni in argomento, anche di carattere bibliografico, v. C. TRIPODINA, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, 2013; nonché E. VIVALDI - A. GUALDANI, *Il minimo vitale tra tentativi di attuazione e prospettive future*, in *Dir. soc.*, 2014, pp. 115 ss. Può essere peraltro interessante notare come questa declinazione specifica del diritto alla vita avesse assunto una particolare importanza già nella prospettiva costituzionale giacobina; cfr., ad es., il discorso di Robespierre nella seduta della Convenzione del 2 dicembre 1792: «*Quel est le premier objet de la société? C'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister*» (in M. DE ROBESPIERRE, *Pour le bonheur et pour la liberté. Discours*, Paris, 2004, p. 183).

³⁵ Per quel che concerne i soggetti tenuti al soddisfacimento del diritto in questione, dalle menzionate disposizioni che disciplinano i suoi singoli aspetti possono desumersi delle differenze: il soggetto passivo nell'art. 36 Cost. è anzitutto il datore di lavoro, nell'art. 38 la Repubblica, nell'art. 30 i genitori (o coloro che la legge deve individuare per le ipotesi di incapacità genitoriale). In ordine alle caratteristiche e alle specificità dei diritti sociali, v., per tutti, P. GROSSI, *Qualche riflessione per una corretta identificazione e sistemazione dei diritti sociali*, in ID., *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, II ed., Padova, 2008, pp. 13 ss.

³⁶ Nella giurisprudenza costituzionale si segnala, in particolare, la sent. n. 10/2010, con la quale è stata valutata la legittimità di alcuni commi dell'art. 81 del d.l. n. 112/2008 (convertito con modifiche in l. n. 133/2008), i quali introducevano un sussidio (comunemente chiamato “*social card*”) destinato alle fasce di cittadini economicamente più deboli per provvedere alle spese alimentari e di pagamento delle bollette energetiche. La Corte, nel ritenere la disciplina statale non lesiva delle competenze regionali, ravvisa la necessità «di ricondurre tra i “diritti sociali” di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo»; ad

disoccupati “volontari”, cioè coloro che per scelta si sottraggono all’adempimento del dovere di lavorare stabilito dall’art. 4, comma 2, Cost. Inoltre, sembrano esclusi dal beneficio contemplato dal diritto anche i non-cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere, dal momento che l’art. 38, comma 1, Cost., prende in considerazione, come ricordato, soltanto i cittadini; allo stesso tempo, tuttavia, non si rinvencono ostacoli di ordine costituzionale affinché tale tipo di protezione possa essere legislativamente estesa anche agli stranieri.

4. Spunti conclusivi: suicidio e art. 23 Cost.

I due aspetti specifici appena esaminati, corrispondenti ad altrettanti diritti di diversa natura, sembrano esaurire i significati normativi possibili che l’espressione “diritto alla vita” assume nell’ordinamento costituzionale italiano; al di fuori di tali casi, l’espressione, pur conservando un carattere indubbiamente evocativo, non appare assistita da una peculiare valenza normativa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, può conclusivamente introdursi (senza pretesa di svilupparlo in maniera esaustiva) il tema della valutazione del comportamento suicidario alla luce della disciplina costituzionale.

Anzitutto va esaminato se tale comportamento possa essere considerato costituzionalmente illecito: nel caso in cui si rinvenissero sufficienti argomenti in questo senso, verrebbe ad essere accertato contestualmente ed automaticamente un dovere costituzionale di vivere – e viceversa. Siffatti argomenti, tuttavia, non sembrano sussistere. Nonostante talune autorevoli opinioni in senso contrario³⁷, convince la considerazione secondo cui «il “dovere di vivere” potrà bensì discendere da imperativi morali e religiosi; dubbio è invece che tale dovere possa discendere da norme giuridiche»³⁸, o almeno da norme desumibili dalla vigente Costituzione. A meno che non si voglia far ricorso a deduzioni fondate su qualche valore costituzionale o principio generalissimo – metodo non condivisibile, come ampiamente già osservato (*supra*, §2), e i cui esiti sarebbero neutralizzabili ponendo l’accento su un valore o principio contrapposto – la doverosità del vivere non può essere utilmente “agganciata” ad alcuna disposizione della Carta. Il diritto alla vita, in quanto diritto a non essere privati da altri della vita, infatti, avendo come finalità la tutela della persona dalle aggressioni esterne, non implica anche, di per sé, che il soggetto titolare sia tenuto a conservarsi in vita.

avviso della Corte il diritto così individuato deriverebbe non soltanto dagli artt. 3, comma 2, e 38 Cost., ma anche dagli artt. 2 e 117, comma 2, lett. *m*), Cost.

³⁷ Da ultimo, ad es., A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, cit., pp. 94 ss., che ribadisce una posizione già espressa in numerosi scritti precedenti.

³⁸ Così, ad es., A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, III ed. agg. mod., 2003, pp. 98 s.

Tuttavia, dalla non configurabilità di un dovere costituzionale di vivere (e quindi dalla assenza di un divieto costituzionale di suicidio) non deriva automaticamente che sia tutelato un diritto costituzionale al suicidio. È evidente, infatti, che altro è non vietare, altro è garantire: la garanzia determina la ben più stringente conseguenza per la quale il comportamento che ne è oggetto risulta protetto nei riguardi degli altri soggetti dell'ordinamento, privati o pubblici, le cui facoltà o i cui poteri vengono limitati dal dovere di rispettare il diritto così assicurato. Altrettanto evidente è che la garanzia di un comportamento in termini di diritto di rango costituzionale non possa ricavarsi solo dal mancato divieto di esso ma richieda un fondamento specifico in una o più norme. Norme che, nel caso di specie, non sembrano ricorrere. Il diritto a non essere privati della vita è infatti il risultato, come si è detto, di un divieto posto all'altrui comportamento; la norma costituzionale che lo fonda prescrive soltanto ciò che è interdetto agli altri di fare, ma non stabilisce congiuntamente alcuna garanzia in ordine alle facoltà che ne derivano al titolare. L'essere in vita di una persona, dunque, viene protetto contro le violazioni esterne ma non viene configurato (né espressamente, né implicitamente) nei termini di una libertà giuridica in senso proprio. In sintesi, il diritto a non essere privati della vita, se non implica il dovere di vivere, non include nemmeno, sul piano costituzionale, il diritto di darsi la morte³⁹.

Indicazioni contrarie rispetto a quanto appena rilevato non sembra possano derivare neppure dall'art. 32 Cost. e dal profilo di libertà in ordine alla propria salute che esso contempla, configurando il diritto a rifiutare i trattamenti sanitari. Al riguardo, può notarsi incidentalmente come il dibattito dottrinale intorno alle questioni sul regime giuridico del fine-vita, incluso quello del suicidio, risulti spesso incentrato sul ruolo svolto dalla disposizione costituzionale appena menzionata⁴⁰. Un ruolo che, tuttavia, non dovrebbe essere enfatizzato o ritenuto determinante, se non a prezzo di qualche non trascurabile forzatura. Come si è già osservato, infatti, l'ambito materiale interessato dal diritto costituzionale alla salute non coincide con la "vita", né tale diritto può essere considerato *sic et simpliciter* inclusivo del diritto alla vita.

Ad ogni modo, per quanto più da vicino interessa l'aspetto ora in esame, non si dubita che la libertà garantita dall'art. 32 Cost. relativamente alla propria salute e la regola della volontarietà dei trattamenti sanitari siano alla base del diritto costituzionale a rifiutare le cure, anche nel caso in cui da tale rifiuto derivi la morte⁴¹. Tuttavia, il contenuto di questa libertà è definito con precisione sia dal punto di vista

³⁹ È una conclusione cui parte della dottrina è già pervenuta, seguendo vari percorsi ricostruttivi; v. ad es. A. BARBERA, *Un moderno "Habeas Corpus"?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 27 giugno 2013, per il quale analogamente «la Costituzione non prevede né un "diritto a morire" né, viceversa, sul fronte opposto, un "dovere di vivere"».

⁴⁰ Per una visione di sintesi dell'utilizzo dell'art. 32 Cost. operato dalle diverse posizioni dottrinali che si sono confrontate con questi temi, si rinvia a C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, cit., pp. 117 ss. e A. D'ALOIA, *Eutanasia (dir. cost.)*, cit., pp. 300 ss.

⁴¹ Diritto che può essere considerato derivante in via immediata dall'art. 32 Cost. e che ora è configurato anche sul piano legislativo dall'art. 1, l. n. 219/2017; sulla salute come diritto (anche) di libertà, v., per tutti, D. MORANA, *La*

della facoltà (negativa) che viene protetta (il rifiuto), sia in relazione alla dimensione materiale verso cui tale facoltà può indirizzarsi (i trattamenti sanitari). Appare allora difficilmente sostenibile che un diritto così puntualmente delineato possa essere espanso e stravolto fino a includervi qualunque genere di comportamento (anche di tipo positivo e anche del tutto scollegato da trattamenti terapeutici) attraverso cui il soggetto intenda darsi la morte⁴².

A quanto finora detto, bisogna aggiungere che se il comportamento suicidario – come si ritiene – non è oggetto né di un diritto, né di un divieto da parte della Costituzione, ciò non significa che esso vada a collocarsi tra le situazioni giuridicamente indifferenti o interessate da una mera libertà di fatto⁴³. Esso, piuttosto, sul piano costituzionale è da considerarsi quale comportamento *lecito* benché *non garantito*.

Quest'ultimo rilievo consente di esprimere più di qualche perplessità circa il riferimento alla condotta suicidaria in termini di «disvalore»⁴⁴, almeno sotto i riguardi delle previsioni costituzionali. Una valutazione di questo tipo, infatti, presupporrebbe la sua qualificazione come illecito – e quindi il divieto – da parte della Costituzione⁴⁵: illiceità che, come si è cercato di mostrare, è invece da escludersi. Nella prospettiva costituzionale, il suicidio non si palesa né come valore, né come disvalore, assumendo piuttosto le vesti di un comportamento assiologicamente neutro.

salute come diritto costituzionale, III ed., Torino, 2018, pp. 33 ss.; in senso contrario rispetto alla possibilità di desumere dalla disposizione costituzionale il diritto a rifiutare le terapie quando ne consegua la morte del paziente, cfr., tra gli altri, S. MANGIAMELLI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2009, part. pp. 19 ss.; per quel che concerne la giurisprudenza, anche l'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale contiene, da ultimo, una esplicita affermazione di tale diritto.

⁴² Un'argomentazione analoga può essere sviluppata anche a proposito della riconducibilità alla libertà *ex art. 32* Cost. di altre pratiche concernenti il fine-vita, quale l'eutanasia; v. al riguardo, ad es., C. TRIPODINA, *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"? Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano d'altri"*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, n. 3/2018, p. 145: «c'è una cesura logica e fattuale netta tra, da un lato, "lasciarsi morire" (rifiuto dei trattamenti terapeutici) e, dall'altro, "darsi la morte" (suicidio) o "farsi aiutare a morire" (aiuto al suicidio) o "farsi uccidere" (omicidio del consenziente)». Tra gli studiosi che ritengono, invece, insussistente la menzionata cesura, v. ad es. C. CASONATO, *Bioetica e pluralismo nello Stato costituzionale*, in C. CASONATO - C. PICIOCCHI (a cura di), *Biodiritto in dialogo*, Padova, 2006, p. 10, per il quale «la distinzione tra la cosiddetta eutanasia attiva [...] e quella passiva (morte a seguito di rifiuto di intervento *life-saving*; rifiuto garantito ai sensi dell'art. 32, secondo comma della Costituzione italiana) [non tiene conto] della vicinanza, in casi estremi, delle due ipotesi». A quest'ultima posizione sembra ora aderire anche la Corte costituzionale nell'ord. n. 207/2018.

⁴³ Come chiarito da un insuperato insegnamento, contro la categoria delle libertà di fatto si pone «il rilievo che, costituendo il diritto un criterio immanente di valutazione dell'operare umano, qualunque contegno non sia colpito da particolari sanzioni e non venga garantito da una esplicita forma di tutela non può sottrarsi per il principio logico del terzo escluso all'alternativa fra le due categorie del lecito e dell'illecito giuridico»: così, P. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, II ed. ampl., Torino, 1991, p. 187. Nel senso che il suicidio andrebbe qualificato tra «le espressioni di una libertà di fatto che lo Stato deve rispettare e non può eliminare» v., invece, R. ROMBOLI, *Delle persone fisiche. Art. 5*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, cit., p. 247.

⁴⁴ V., ad es., M. PORTIGLIATTI BARBOS, *Diritto a morire*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, p. 5.

⁴⁵ Pure qualora si volesse guardare alla Costituzione (anche) come *summa* assiologica, essa rimarrebbe, comunque e prima di tutto, fonte normativa, in quanto tale finalizzata a qualificare le condotte umane in termini di liceità o illiceità: pertanto, un certo comportamento potrà essere ritenuto un "disvalore" costituzionale soltanto in quanto conseguenza (e non premessa) del suo essere illecito su quel piano.

Dalla (mera) liceità costituzionale del suicidio discendono alcune conseguenze cui può farsi brevemente cenno. Anzitutto, al livello subcostituzionale la sua liceità o illiceità può essere discrezionalmente modulata dal legislatore, il quale beneficia al riguardo della «libertà del non preveduto»⁴⁶. Trattandosi infatti di un comportamento non vietato da norme della Carta, ma neppure da esse specificamente tutelato, il suo regime giuridico pare possa ricondursi al raggio di azione della “libertà da prestazioni imposte” derivante dall’art. 23 Cost.⁴⁷. Come evidenziato dalla dottrina che maggiormente ha approfondito il ruolo di tale disposizione nel sistema dei diritti costituzionali, la specificità della libertà da prestazioni imposte fa sì che «comportamenti che sono fino ad un certo momento leciti, perché non espressamente vietati o imposti dalla Costituzione e nemmeno dalla legge, possono diventare illeciti per una diversa qualificazione da parte del legislatore ordinario, laddove non sia la stessa Costituzione ad impedirlo o a fornirne una diversa valutazione»⁴⁸. In sostanza, le condotte ascrivibili a questa libertà sono assistite esclusivamente dalla (debole) “garanzia” della riserva (relativa) di legge stabilita dallo stesso art. 23 Cost.: ossia, qualunque divieto od obbligo che le riguardi deve trovare il proprio fondamento in una legge (almeno per quel che concerne i principi).

Così inquadrato, considerata l’assenza di una sua generale qualificazione in termini di illiceità da parte del legislatore, il suicidio è da ritenersi non già comportamento «tollerato»⁴⁹ ma contenuto di un diritto in senso proprio, fermo restando che lo stesso comportamento, beneficiando della sola “protezione” ex art. 23 Cost., resta sempre suscettibile di una eventuale diversa valutazione ad opera della legge. Un diritto – bisogna aggiungere – che, oltre a richiedere la capacità di intendere e volere in capo al titolare, sempre sul piano legislativo risulta attualmente oggetto di significative limitazioni in conseguenza di specifici doveri che l’ordinamento assegna a determinate categorie di soggetti. Si pensi, tra gli altri, al dovere degli operatori di polizia penitenziaria di salvaguardare l’incolumità del detenuto (ricavabile dall’art. 41, comma 3, l. n. 354/1975), ai doveri di protezione dei genitori nei riguardi dei figli (ex art. 30 Cost.), ai doveri di tutela nei confronti di persone che necessitano di peculiari forme di assistenza (dovere del personale sanitario nei confronti dei ricoverati, dello psichiatra nei riguardi del paziente ecc.)⁵⁰.

⁴⁶ Per usare l’efficace espressione di V. ANGIOLINI, *Costituente e costituito nell’Italia repubblicana*, Padova, 1995, pp. 121 ss., con la quale l’A. indica gli spazi normativi che, non presidiati da previsioni e vincoli costituzionali specifici, ricadono nella disponibilità delle scelte legislative.

⁴⁷ Sulla inclusione dei divieti, al pari degli obblighi, nella categoria delle prestazioni imposte coinvolte nella disciplina dell’art. 23 Cost., v. per tutti A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*, II ed., Padova, 1992, p. 178.

⁴⁸ Così D. MORANA, *Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di chiusura*, Milano, 2007, p. 279.

⁴⁹ Del comportamento suicidario come «riconducibile alla categoria del giuridicamente tollerato perché costituisce un disvalore» parla invece F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, VI ed., Milano, 2016, p. 118; nello stesso senso, P. CARETTI - G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, cit., p. 195.

⁵⁰ Su questi profili, nella giurisprudenza v. ad es. Cass., sez. III, sent. 22 ottobre 2014, n. 22331 (in tema di obbligo di vigilanza gravante sul personale sanitario nei confronti dei ricoverati incapaci di intendere e di volere, allo scopo

Un'ultima considerazione, che in questa sede può essere soltanto problematicamente accennata, riguarda il comportamento di aiuto al suicidio, attualmente sanzionato dall'art. 580 c.p. e che è stato oggetto dell'ord. n. 207/2018 della Corte costituzionale. Negli spazi di liceità che il suicidio conserva dal punto di vista legislativo (in quanto non interessati dai limiti di cui si è appena parlato) l'azione di chi, senza determinarne o rafforzarne il relativo proposito, agevola l'esecuzione della condotta suicidaria, assume una valenza soltanto strumentale rispetto al (lecito) comportamento di chi intenda privarsi della vita. In tali casi, dunque, la norma incriminatrice qualifica come disvalore la mera facilitazione di un'azione (il suicidio) che, per quanto in precedenza detto, non si presenta invece come disvalore sotto il profilo costituzionale.

In questo contesto, può almeno avanzarsi il dubbio che la previsione punitiva in esame si ponga in rotta di collisione con alcuni profili del quadro costituzionale di garanzie in materia penale⁵¹. Può essere menzionato, in particolare, un limite gravante sul legislatore penale e che talvolta ha trovato chiara espressione nella giurisprudenza costituzionale. Ci si riferisce «alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società, sia costituito da norme [...] dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà»⁵². Ove si concordi con l'opinione che il suicidio non rappresenti, in sé e per sé, un disvalore costituzionale, la punibilità, netta e senza distinzioni, dell'aiuto al suicidio determina allora serie riserve sulla sua compatibilità con il parametro di costituzionalità appena ricordato⁵³.

di evitare atti autolesionistici e suicidio), Cass., sez. IV, sent. 21 settembre 2017, n. 43476 (in ordine al dovere dello psichiatra di mettere in atto le misure necessarie a scongiurare il suicidio del paziente).

⁵¹ Meritevole di attenzione e approfondimento è, ad es., la tesi che prospetta (sia pure dubitativamente) il contrasto tra l'incriminazione dell'aiuto al suicidio e la disciplina costituzionale stabilita per le associazioni dall'art. 18 Cost.; configurando l'accordo tra “aiutante” e “aiutato” come un'associazione, quest'ultima, poiché persegue un fine penalmente lecito (il suicidio), risulterebbe costituzionalmente protetta e comporterebbe l'esclusione della responsabilità penale degli “associati”: così M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino, 2001, pp. 209 s.; *contra*, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, cit., p. 129.

⁵² Così, ad es., Corte cost., sent. n. 364/1988. Non si ignora, peraltro, che sul punto non è possibile trarre indicazioni univoche dalla giurisprudenza costituzionale; per una ricostruzione dei diversi orientamenti della Corte in proposito, v. M. LUCIANI, *Diritto penale e Costituzione*, in *penalecontemporaneo.it*, 25 ottobre 2018, il quale osserva: «l'apprezzamento della meritevolezza della protezione [penale] è largamente riservato al legislatore e assai di rado la Corte ne ha folgorato le scelte».

⁵³ Il rilievo espresso nel testo, in ogni caso, non incide sulla piena legittimazione del legislatore a qualificare come illecito dal punto di vista amministrativistico o civilistico il comportamento di chi aiuti altri nel suicidio, privando ad es. di effetti civili l'accordo tra aspirante suicida e “agevolatore” con cui si stabilisca un compenso per quest'ultimo. Al riguardo, in esito a un diverso percorso ricostruttivo, ritiene integralmente illecito «alla luce dei principi costituzionali il comportamento di chi aiuta una persona a suicidarsi per ragioni economiche» G.U. RESCIGNO, *Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita*, in *Dir. pubbl.*, 2008, p. 111.